

Svolgimento del processo

Con citazione del 16 maggio 1006 il sig. Emilio colla convenne in giudizio la Cassa di Risparmio di Alessandria Spa e la Banca Popolare di Novara Scarl, esponendo: che aveva consegnato un suo assegno di lire 5.000.000, tratto sulla prima banca, al sig. Alberto Ricci, agente dell'Ina Assitalia per la zona di Aquì Terme, perché lo consegnasse all'Ina Assitalia stessa – all'ordine della quale l'assegno era tratto – in cambio di azioni della medesima società; che il Ricci, invece, nulla aveva fatto pervenire all'Ina ma, pur essendo sfornito di poteri di rappresentanza di questa, aveva girato l'assegno a un terzo, il quale lo aveva presentato all'incasso presso un'agenzia della Banca Popolare di Novara; che sussisteva, dunque, la responsabilità extracontrattuale di detta banca e quella contrattuale della Cassa di Risparmio di Alessandria per aver accettato e pagato l'assegno pur in assenza di una regolare e continua serie di girate, essendo stata la prima girata effettuata da soggetto diverso dall'intestatario dell'assegno. Chiedeva, conseguentemente, la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno di lire 5.000.000 oltre interessi. Entrambe le banche resistettero, negando qualsiasi responsabilità sia perché non vi erano irregolarità nella continuità delle girate, sia perché non avevano violato i doveri di diligenza gravanti sull'accorto banchiere.

L'adito pretore di Alessandria rigettò la domanda, ma il successivo gravame interposto dal Colla venne accolto, con il favore delle spese del doppio grado, dalla Corte di appello di Torino con la sentenza qui impugnata, la quale:

- premette che l'assegno era stato tratto in favore dell'Ina e quindi girato dal Ricci – pacificamente sfornito di procura da parte dell'Ina con l'apposizione del timbro "Dr. Alberto Ricci Agente principale Ina-Assitalia Cso Vigano – Acqui T." e la sua sottoscrizione leggibile;
- riferisce le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale aveva motivato il rigetto della domanda osservando: che non vi era irregolarità nella continuità delle girate, ai sensi dell'articolo 38 Rd 1736/33, in quanto la girata sottoscritta dal Ricci conteneva la menzione del collegamento con l'Ina, sinteticamente espresso con l'indicazione della sua qualità di agente Ina Assitalia; che nel settore assicurativo è consentito attribuire agli agenti la facoltà di riscuotere crediti e la rappresentanza della società assicuratrice; che in tale contesto il controllo esercitabile dalla banca trattaria, in presenza di una sottoscrizione della girata in qualità di "agente", non può spingersi, stanti la lettera e la ratio dell'articolo 38 cit. sino alla verifica dell'effettiva sussistenza del poter rappresentativo enunciato con il sintetico riferimento a quella qualità;
- dà atto, poi, delle censure mosse al ragionamento del pretore dell'appellante, secondo cui non era lecito presumere l'esistenza del potere di rappresentanza dell'Ina in capo al Ricci, in quanto: quest'ultimo aveva speso soltanto la qualità di agente della società assicuratrice; l'articolo 1744 Cc (compreso nel richiamo di cui all'articolo 1753 relativo agli agenti di assicurazione) esclude, salvo contraria pattuizione, la titolarità di poteri rappresentativi dell'agente, e nella specie la prova del contrario non era stata acquisita e neppure dedotta; conseguentemente le banche non potevano che ritenere l'agente sprovvisto di poteri di rappresentanza, come nella normalità dei casi;
- accoglie, quindi, espressamente tali censure, confermando che la facoltà di riscuotere crediti e la rappresentanza del preponente sono escluse, salvo espressa deroga patrizia, dall'articolo 1744 Cc;
- aggiunge che, peraltro: la procura rilasciata agli agenti di assicurazione è soggetta a pubblicazione nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 1903 Cc, onde il terzo che abbia ommesso di verificare l'effettiva esistenza dei poteri rappresentativi, mediante l'esame del registro, non può invocare un suo incolpevole affidamento; né l'applicazione di tale principio trova ostacolo nell'articolo 38 Rd 1736/33, perché il dovere del trattario di controllare la regolare continuità delle girate comprende quello di verificare l'esistenza e consistenza dei poteri rappresentativi, in capo a chi ha sottoscritto la girata, risultanti dall'iscrizione nel registro delle imprese e dunque verificabili secondo la diligenza dell'accorto banchiere; data l'esistenza del predetto regime pubblicitario, era inutile la discussione delle parti sull'adeguatezza e sufficienza della girata sottoscritta dal Ricci, così come redatta, a realizzare il collegamento del

sottoscrittore con l'ente (Ina) asseritamene rappresentato, e sulla necessità o meno che la girata contenesse la specificazione del rapporto di rappresentanza;

- conclude che la responsabilità conseguente all'illegittimo pagamento dell'assegno (per mancanza del requisito della continuità delle girate in favore del percettore) grava solidalmente (articolo 2055 Cc) su entrambe le banche convenute: sulla Cassa di Risparmio di Alessandria, a titolo di responsabilità contrattuale in forza della convenzione di assegno stipulata con il cliente, e sulla Banca Popolare di Novara, che aveva "negoziato l'assegno con il Ricci", a titolo di "responsabilità extracontrattuale basata sul dovere ad essa incombente ai sensi dell'articolo 38 la".

Avverso la sentenza di appello la Cassa di Risparmio di Alessandria Spa ha proposto ricorso principale per cassazione, con due motivi, e il Banco Popolare di Verona e Novara (già Banca Popolare di Novara) Scarl ricorso incidentale, con quattro motivi. Il sig. Colla ha resistito, con separati controricorsi, ad entrambi i ricorsi, che sono stati poi riuniti, ai sensi dell'articolo 335 Cpc con ordinanza emessa in udienza.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente sgomberato il campo dall'eccezione, sollevata nella discussine orale dal difensore della ricorrente principale, di inammissibilità del controricorso (ma identica questione si pone anche per il controricorso al ricorso incidentale) sul rilievo che il mandato a margine dell'atto risulta conferito "al fine di impugnare la sentenza della Corte di appello", e non, invece, di restituire all'impugnazione avversaria.

L'eccezione è infondata, perché l'uso, nel testo del mandato, di tale espressine è frutto di una evidente svista, dato che il sig. Colla non poteva avere alcun interesse e, dunque, intenzione di impugnare la sentenza di appello, che gli dava piena soddisfazione.

2. La ricorrente principale con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1744, 1752, 1753 e 1903 Cc e 38 Rd 1736/33. Deduce che solo per la procura a concludere, modificare e risolvere contratti di assicurazione è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, mentre per la mera facoltà di riscossione dei crediti, che non comporta, di per sé, il conferimento di poteri di rappresentanza contrattuale, non è prevista alcuna pubblicità; sicché non era esigibile dalla banca il controllo della sussistenza della mera facoltà di riscossione insita nell'incasso di un assegno, il quale attiene alla esecuzione del contratto di assicurazione, non già alla sua conclusione.

3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle medesime norme invocate con il primo motivo, nonché vizio di motivazione, la ricorrente principale deduce che la verifica dei poteri rappresentativi dell'agente di assicurazione, pretesa dalla Corte di appello, non è compatibile con l'esigenza di rapidità e scorrevolezza, nella negoziazione degli assegni, alla base del disposto dell'articolo 38 Rd 1736/33, il quale limita il controllo, di carattere formale, dovuto dalla banca, alla regolare continuità delle girate, e non esige la verifica dell'esistenza della procura e dei limiti dei poteri dell'agente. Inoltre sbrigativamente e immotivatamente i giudici di appello avevano affermato che quel controllo, asseritamene dovuto, potrebbe essere effettuato rapidamente e agevolmente (di qui il vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 n. 5 Cpc).

4. La ricorrente incidentale con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 Rd 1736/33 ed, eventualmente, degli articoli 1992, 2008 e 1189 Cc, censura l'affermazione della Corte di appello secondo cui, specificato o meno che sia, nella girata, il rapporto di rappresentanza, la banca trattaria è tenuta comunque a verificare l'effettiva iscrizione nel registro delle imprese del potere rappresentativo in capo al soggetto che firma per girata. Osserva che tale affermazione contraddice il disposto dell'articolo 38 cit., secondo cui l'accertamento richiesto dalla legge alla banca è limitato alla sequenza letterale ed apparente delle girate, con esclusione di qualsiasi indagine sull'autografia delle sottoscrizioni dei giranti e sull'effettività dei loro poteri di rappresentanza, in coerenza con l'esigenza di circolazione "veloce e manuale" dell'assegno. Il principio della continuità apparente delle girate, come previsto dagli

articoli 1992 Cc e 38 Rd cit., si sovrappone integralmente al criterio dell'affidamento. A quest'ultimo può, semmai, riconoscersi uno spazio con riguardo alla sola presentazione dell'assegno allo sportello, in occasione della quale la banca è tenuta ad identificare il presentatore e l'effettiva esistenza di suoi eventuali poteri; ma la precedente circolazione del titolo si sottrae all'indagine di effettività, sostituita da quella basata sull'assetto letterale del titolo stesso.

5. Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente incidentale rileva che, se dalla narrativa e da altro punto della sentenza impugnata risulta pacifico che – come, del resto, corrisponde alla realtà dei fatti – il Ricci non presentò l'assegno all'incasso, ma lo girò ad una terza persona (che la ricorrente indica in tale Luciano Malfatto), la quale a sua volta lo presentò all'incasso presso la Banca Popolare di Novara, tuttavia poi, inspiegabilmente, la medesima sentenza afferma anche che lo stesso Ricci “ha ottenuto il pagamento del titolo presso la Banca Popolare di Novara” e che la stessa banca aveva “negoziato l'assegno con il Ricci”. Osserva, quindi, che in tale quadro contraddittorio, se la sentenza va interpretata dando prevalenza alla prima serie di affermazioni (corrispondenti alla realtà dei fatti), a dispetto della seconda serie che è meno precisa, *nulla quaestio*; se, invece, le due serie di affermazioni vengono ritenute irriducibilmente contraddittorie, va rilevato il vizio di motivazione della seconda, che afferma l'esistenza di un contatto diretto tra il Ricci e Banca Popolare di Novara.

6. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale ribadisce – espressamente aderendovi – le censure formulate dalla ricorrente principale con il primo motivo, cui aggiunge ulteriori argomenti.

7. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli articoli 38 Rd 1736/33 e 2043 Cc e vizio di motivazione, la ricorrente incidentale censura l'affermazione, nella sentenza impugnata, della responsabilità della Banca Popolare di Novara per violazione del dovere ad essa incombente ai sensi dell'articolo 38 cit. Osserva che detta norma sancisce soltanto a carico del trattario, e non anche dalla banca negoziatrice, il dovere di controllare la continuità delle girate (dovere nascente dalla posizione propria del trattario, che è tenuto contrattualmente a collaborare alla realizzazione dell'intento del traente”; sicché l'affermazione di una responsabilità aquiliana della banca girataria con funzioni di incasso dovrebbe fondarsi sulla individuazione di diversi elementi e ragioni di colpevolezza in concreto. Il che, però, nella specie è mancato, con conseguenti vizi di violazione di legge (i principi in materia di responsabilità extracontrattuale) e vizi di motivazione (sia per la omessa indagine sulla sussistenza di una colpa concreta da parte della Banca Popolare di Novara, sia per il fatto che, come denunciato con il secondo motivo, la banca non aveva negoziato l'assegno con il Ricci, bensì con il suo giratario).

8. Occorre prendere le mosse dall'esame del secondo motivo – logicamente antecedente al primo – del ricorso principale, unitamente all'analogo primo motivo del ricorso incidentale, con i quali le ricorrenti contestano la necessità dell'esecuzione, da parte della banca trattaria, di accertamenti extracartolari nella verifica, che le compete (articolo 38 Rd 1736/33), della regolare continuità delle girate.

Essi non possono trovare accoglimento, benché la motivazione in diritto della sentenza impugnata debba essere rettificata, ai sensi dell'articolo 384, comma 2 Cpc nei termini che seguono.

Effettivamente non ha alcun fondamento normativo la tesi della Corte di appello secondo cui la banca trattaria dovrebbe, nel caso di girata apposta da un agente di assicurazione su assegno emesso in favore del preponente, verificare presso il registro delle imprese l'esistenza dei poteri rappresentativi dell'uno in capo all'altro.

Ai fini della regolare continuità delle girate – il cui accertamento l'articolo 38 Rd 1736/33 impone alla banca trattaria – non ha, infatti, rilievo che una o più girate siano invalide (per falsità della firma o) per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, perché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate (cfr. Cassazione 5641/00, 5507/80, 4362/74 e, più di recente, nello stesso ordine di idee, Cassazione 3729/04; né Cassazione 10978/98, richiamata dalla sentenza impugnata e criticata dalla ricorrente principale, afferma il contrario, giacché esclude soltanto che possa sussistere, in presenza di un sistema legale di pubblicità, affidamento incolpevole circa la sussistenza di poteri rappresentativi della società di assicurazione in capo al suo agente, in una fattispecie particolare – per quanto relativa all'incasso di assegni – in cui quell'affidamento rilevava sotto un profilo che qui non viene in

discussione).

Nella specie, però, già da quanto risulta dal titolo, come accertato dalla Corte di appello, emerge la mancanza della regolare continuità delle girate, perché il Ricci aveva girato l'assegno in qualità di "agente" della prenditrice Ina-Assitalia, e l'agente, come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, non è, di per sé, rappresentante dell'assicuratore; sicché non può affermarsi la sussistenza neppure apparente di un suo collegamento, quale rappresentante, con la prenditrice, unica legittimata a girare l'assegno.

E tanto basta a giustificare la decisione della Corte di merito in punto di negligente verifica, da parte della banca trattaria, della continuità delle girate.

Quanto appena chiarito comporta, altresì, l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale e dell'analogo terzo motivo del ricorso incidentale, aventi ad oggetto l'estensione dell'onere di iscrizione dei poteri rappresentativi dell'agente nel registro delle imprese, in funzione, appunto, della sussistenza del corrispondente dovere di controllo – dovere da escludere, invece, in radice, per quanto si è detto – a carico della banca trattaria.

9. Va a questo punto esaminato il quarto motivo del ricorso incidentale, con cui la ricorrente critica l'affermazione della sua responsabilità extracontrattuale basata sulla violazione del dovere di verifica della continuità delle girate ai sensi dell'articolo 38 Rd 1736/33 che, invece, si riferisce alla sola banca trattaria, e non anche alla banca mera girataria per l'incasso, quale, appunto, era la ricorrente.

Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità della censura in quanto nuova, non avendo mai controparte contestato l'applicabilità del citato articolo 38 alla banca negoziatrice.

L'eccezione, però, è infondata, perché la deduzione di nuove questioni nel giudizio di legittimità è ammessa, purché si tratti di questioni di solo diritto, che non implicino l'accertamento di fatti nuovi o diversi (cfr. da ultimo Cassazione 9812/02); e il motivo in esame non introduce alcuna novità in punto di fatto.

Esso, tuttavia, non può essere accolto. Anche con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente incidentale, infatti, la decisione impugnata è corretta, ancorché debba rettificarsene la motivazione in diritto.

È invero indiscutibile che l'articolo 38 Rd 1736/33 si riferisce alla sola banca trattaria, cui impone uno specifico obbligo operante sul pianto del rapporto contrattuale con il traente (Cassazione 4367/88, nonché la già citata 5641/00); dunque arra la Corte di appello nel riferire tale norma anche alla banca girataria per l'incasso.

Ciò non toglie, tuttavia, che la banca girataria per l'incasso possa essere attinta da responsabilità per diverso titolo (il che è fatto salvo anche dai precedenti di questa Corte appena richiamati) e, in particolare, da responsabilità extracontrattuale – titolo in effetti espressamente indicato dalla sentenza impugnata – tutte le volte che, con il suo comportamento colposo (o doloso), abbia determinato o concorso a determinare il prodursi, a carico del traente, del danno ingiusto consistito nell'indebito pagamento di un assegno da lui emesso (con corrispondente indebita riduzione della sua provvista bancaria), a soggetto non legittimato.

E siffatto comportamento colposo può ben consistere in quello in effetti addebitato dai giudici di appello alla Banca Popolare di Novara, ossia nella mancanza o negligente verifica della continuità delle girate, e dunque della legittimazione del presentatore dell'assegno giratole per l'incasso e da essa, quindi, illegittimamente incassato presso la banca trattaria.

Il fatto poi, che – come sottolinea la ricorrente – nella giurisprudenza di questa Corte la responsabilità della banca girataria per l'incasso sia normalmente venuta in considerazione con riguardo alla violazione del dovere di identificare il presentatore di assegno non trasferibile (identificazione che la banca negoziatrice esegue in sostituzione della banca trattaria), non esclude, evidentemente, la configurabilità della responsabilità della stessa banca per il titolo qui indicato (l'affermazione della responsabilità aquiliana della banca girataria per l'incasso nei confronti del traente dell'assegno, a causa della negligente verifica della legittimazione cartolare del presentatore, è dal resto presente, ad esempio in Cassazione 9902/00, la quale precisa che tale banca non è tenuta al solo accertamento dell'identità del presentatore, bensì anche al controllo cartolare della regolarità del procedimento di trasferimento del titolo).

10. Il secondo motivo del ricorso incidentale, infine, è inammissibile, attenendo ad una circostanza non decisiva, in quanto agli effetti della ritenuta responsabilità aquiliana della banca ricorrente

rileva la sua qualità di girataria per l'incasso – che è del tutto pacifica in causa – mentre è indifferente che la girata in suo favore sia stata fatta da questo o quel portatore del titolo, comunque non legittimato.

11. Entrambi i ricorsi vanno in conclusione respinti. Alla soccombenza segue la condanna di ciascuna delle ricorrenti separatamente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti alle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in euro 1100 di cui 1000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, a carico di ciascuna delle ricorrenti stesse.

www.asssiweb.net